

522.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	11
Missioni vevoli nella seduta del 21 aprile 1999 .....	3	(Sezione 5 — Articolo 10 ed emendamenti) .	12, 13
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	(Sezione 6 — Articolo 11, emendamenti e subemendamenti) .....	14
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 7 — Articolo 12 ed emendamenti) .	16, 17
Istituto dell'enciclopedia Treccani (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 8 — Articolo 13 ed emendamenti) .	18, 19
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5	(Sezione 9 — Articolo 14 ed emendamenti) .	19, 21
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 10 — Articolo 15 ed emendamenti) ..	21, 22
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6	(Sezione 11 — Articolo 16 ed emendamento) .	22
<b>Disegno di legge S. 3593 (approvato dal Senato) n. 5809</b> .....	7	(Sezione 12 — Articolo 17 ed emendamenti) ..	22, 23
(Sezione 1 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	7	(Sezione 13 — Articolo 18 ed emendamento) .	25
(Sezione 2 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	8, 9	(Sezione 14 — Articolo 19, emendamenti e subemendamento) .....	25, 26
(Sezione 3 — Articolo 8 ed emendamento) .	10, 11	(Sezione 15 — Articolo 20 ed emendamenti) ..	27, 28
		(Sezione 16 — Articolo 21 ed emendamenti) ..	28
		(Sezione 17 — Articolo 22 ed emendamenti) ..	30
		(Sezione 18 — Articolo 23 ed emendamenti) ..	31
		<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	32
		(Sezione 1 — Istituzione del sistema scolastico pubblico integrato) .....	32

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Definitiva riapertura dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie) .....	32	(Sezione 3 — Presunta presenza di agenti segreti tra gli ispettori Unscorn in Iraq) .	38
(Sezione 3 — Riforma degli ordini professionali) .....	33	<b>Progetti di legge S. 1388-bis (approvato dal Senato) n. 5828-270-583-1099-1548-1764-1805-1922-2049-2229-2545-2718-2845-3230-3324-3532-3671-3703-3928-3975-4012-4045-4051-4235-4460-5216-5284) .....</b>	39
(Sezione 4 — Sicurezza delle popolazioni del nord Italia in relazione alle manovre NATO contro la Jugoslavia) .....	33	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	39
(Sezione 5 — Convocazione a Roma dell'ambasciatore italiano presso la Repubblica federale di Jugoslavia) .....	34	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	41
(Sezione 6 — Iniziative del Presidente del Consiglio dei ministri per la riforma elettorale) .....	34	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	44
(Sezione 7 — Recenti vicende della società Telecom) .....	35	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamenti) ..	44, 45
(Sezione 8 — Posizioni sul conflitto nei Balcani all'interno della compagine governativa) .....	35	(Sezione 5 — Articolo 5) .....	45
(Sezione 9 — Sicurezza dello spazio aereo italiano) .....	35	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	45, 46
<b>Interrogazioni</b> .....	36	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	47, 49
(Sezione 1 — Rispetto dei diritti umani in Cina) .....	36	(Sezione 8 — Articolo 8) .....	50
(Sezione 2 — Rapporti tra Cina e Taiwan) .	37	(Sezione 9 — Articolo 9) .....	51
		(Sezione 10 — Articolo 10) .....	52
		(Sezione 11 — Articolo 11 ed emendamenti) ..	52, 53
		(Sezione 12 — Articolo 12) .....	53
		(Sezione 13 — Ordini del giorno) .....	53

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta  
del 21 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Polenta, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fassino, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Polenta, Ranieri, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, architettonico ed urbanistico dell'ex Arsenale Militare del comune di Verona » (5926);

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, architettonico ed urbanistico di Castel San Pietro a Verona » (5927);

FRATTA PASINI: « Disposizioni per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico di Castelvechio a Verona » (5928);

FRATTA PASINI: « Modifiche all'articolo 614 del codice penale, in materia di violazione di domicilio » (5929);

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5930);

COLUCCI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato » (5931);

BASSO ed altri: « Proroga dei termini relativi all'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (5932);

DE LUCA ed altri: « Disciplina della convivenza giuridicamente rilevante » (5933).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
costituzionale.**

In data 20 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

ARMAROLI: « Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo » (5923).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 20 aprile 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

« Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica » (5924);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa:*

« Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini » (5925).

Saranno stampati e distribuiti.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato GIOVANNI PACE, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE: « Disposizioni in merito all'acquisto di beni mobili del patrimonio della società GEC MARCONI » (3252).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge PISCITELLO ed altri: « Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte » (3484) è stata, sottoscritta, in data 14 aprile 1999, dal deputato Targetti.

La proposta di legge BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (5482) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giannattasio, Scajola, Marotta, Prestigiacomo e Santori.

La proposta di legge FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte di appello di Catanzaro, del tribunale amministrativo regionale della Calabria e di

una corte di assise di appello » (5703) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Napoli, Mitolo, Riccio, Tringali, Landi, Morselli, Zacchera, Bono, Tosolini, Rallo, Antonio Pepe, La Russa, Ascierio, Fragalà, Porcu, Carlo Pace, Galeazzi, Simeone, Savarese e Urso.

La proposta di legge SCOZZARI ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva degli obblighi previdenziali delle piccole e medie imprese » (5717) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ladu, Riva, Ruggeri, Polenta, Acquarone, Servodio, Romano Carratelli, Mario Pepe, Scantamburlo e Cananzi.

La proposta di legge PAGLIUCA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzazione dei fondi comunitari » (5740) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Massida, Santori e Riccio.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (5807) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Losurdo, Aloï, Franz e Colosimo.

La proposta di legge CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Borghezio.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sottoscrizione delle candidature » (5849) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Introduzione dell'articolo 18-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature » (5850) è stata successivamente sot-

toscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di sottoscrizione delle liste per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (5851) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale » (5852) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stetani e Vascon.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

GALLETTI: « Norme per garantire ai parlamentari l'esercizio delle funzioni nei propri collegi elettorali » (5779) *Parere delle Commissioni V e XI;*

CREMA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5767) *Parere della V Commissione;*

##### *II Commissione (Giustizia):*

S. 3743. — PISAPIA ed altri: « Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave » (*approvata dalla Camera e modifi-*

*cata dal Senato*) (4010-B) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 16 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza SORO ed altri n. 2/01498 nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 1998, concernente l'attribuzione del punteggio regionale per la formazione delle graduatorie della legge n. 488 del 1992.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Istituto dell'enciclopedia Treccani.**

Il presidente dell'Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 novembre 1989, n. 379, le relazioni annuali, relative agli anni dal 1990 al 1993, predisposte dall'Istituto stesso con allegato il prospetto riepilogativo delle spese imputate negli esercizi dal 1990 al 1993 ai fondi resi disponibili dalla predetta legge, per le realizzazioni culturali ed editoriali di cui ai citati prospetti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 maggio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 419 del 1998, alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 maggio 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 aprile 1999, pagina 7, prima colonna, sedicesima riga, la data: 5 marzo 1999, è sostituita dalla seguente: 15 marzo 1999.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 aprile 1999, pagina 7, prima colonna, dopo la diciottesima riga aggiungere le seguenti:

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)**

**(A.C. 5809 — Sezione 1)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Esecuzione diretta di lavori e servizi).*

1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 1.** (5. 1.) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 2.** (5. 2.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Esecuzione diretta di lavori e servizi).*

1. All'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-*bis*. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società al propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari' e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ».

**6. 9.** Le Commissioni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: I lavori sino a: realizzati e con le seguenti: I servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si intendono.*

**6. 8.** (5. 12.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* si intendono *fino alla fine del periodo con le seguenti:* non si intendono realizzati e prestati in proprio nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci.

**6. 3.** (5. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, dopo le parole:* affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quelli di competenza delle società di progetto.

**6. 4.** (5. 13.) Gazzara.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sempre che essi *con le seguenti:* e da questi ultimi subappaltati a terzi, sempre che i soci e i subappaltatori.

**6. 5.** (5. 9.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori pubblici oggetto della concessione e possono realizzare la restante quota di lavori direttamente o tramite imprese controllate o collegate. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2 ».

**6. 6.** (5. 11.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Il comma 6 dell'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, i soggetti aggiudicatari della concessione di cui al pre-

sente articolo sono tenuti ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata il 30 per cento dei lavori oggetto della concessione e possono realizzare la restante quota di lavori direttamente o tramite imprese controllate o affidandola a terzi a trattativa privata ».

**6. 7.** (5. 10.) Radice, Stradella, Possa.

### (A.C. 5809 - Sezione 2)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 7.

*(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto).*

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata « Unità ».

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle

attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-*quater* della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

###### *Sopprimerlo*

\*7. 1. (6. 1. ) Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

###### *Sopprimerlo*

\*7. 2. (6. 10.) Peretti.

###### *Sopprimerlo*

\*7. 3. (6. 12.) Radice, Stradella, Possa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata « Unità ».*

7. 4. (6.13.e 0.6. 18.13.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2 sopprimere le parole da: di promuovere fino a: successive modificazioni, e.*

7. 5. (6.3.e 0.6.18.5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

###### *Sopprimere il comma 3.*

7. 6. (6. 4.e 0.6.18.6) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: scelte in parte sino alla fine del*

comma con le seguenti: scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizioni di comando

- 7. 7.** (0. 6. 18. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* scelte in parte sino alla fine del periodo con le seguenti scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato, che abbiano una comprovata esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; per lo svolgimento dell'incarico non è previsto un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello percepito dall'amministrazione di provenienza.

*Conseguentemente, allo stesso articolo sopprimere i commi 9 e 10.*

- 7. 8.** (6. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* scelte in parte con la seguente: scelte

- 7. 9.** (6. 14.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* e in parte fino alla fine del periodo, con le seguenti: e potrà avvalersi di consulenze di professionalità esterne con concreta esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. A tal fine il CIPE potrà autorizzare, su richiesta dell'Unità, spese per consulenze fino ad un tetto annuo di 500 milioni.

- 7. 10.** (6. 15.e 0. 6. 18. 10.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e in parte con le seguenti: , in caso di assoluta e comprovata necessità, nei limiti di 5 unità*

- 7. 11.** (6. 5.e 0.6.18.7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo,*

- 7. 12.** (6. 16.e 0.6.18.9) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 9, sopprimere le parole e l'ammontare delle risorse destinate al funzionamento.*

- 7. 13.** (0. 6. 18. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 miliardi con le seguenti: 1,8 miliardi.*

- 7. 14.** (6. 17.e 0.6.18.8) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

#### (A.C. 5809 – Sezione 3)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 8.

*(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate

con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

8. 1. (7. 2.) Peretti.

#### (A.C. 5809 — Sezione 4)

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 9.

*(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).*

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale

deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

9. 1. (8. 4. e 8. 12) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimere il comma 1.*

9. 2. (8. 11.) Peretti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico *con le seguenti:* uno o più soggetti con funzioni di consulente, dotati di specifiche competenze in materia finanziaria, giuridica, tecnica e di analisi del traffico.

9. 3. (8. 7.) Russo.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* ovvero sia in corso di affidamento.

9. 4. (8. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* e gestione.

9. 5. (8. 6.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* bandisca, *aggiungere le seguenti:* sulla scorta degli atti, ivi compreso lo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici con l'ausilio del consulente di cui al comma 1.

9. 6. (8. 8.) Russo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria *aggiungere le seguenti:* ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi.

9. 7. (8. 10.) Boccia.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La concessione non può essere accordata a chi già detiene oltre il 30 per cento della rete autostradale del paese.

9. 8. (8. 1.) Galdelli.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* cui è demandata la progettazione esecutiva dell'opera.

9. 9. (8. 9.) Russo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. - Sono abrogati l'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, così come convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492

9. 10. (8. 13.) Radice, Stradella, Possa.

#### (A.C. 5809 - Sezione 5)

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

#### ART. 10.

*(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).*

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** (9. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Sopprimere il comma 1.*

**10. 2.** (9. 11.) Peretti.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere le se-*

*guenti: così come definita dall'Accordo quadro del 1 agosto 1997 tra Governo e regione Veneto*

**10. 3.** Fongaro.

*Al comma 1, sostituire le parole: sentita la regione interessata con le seguenti: sentita la regione e gli enti locali interessati*

**10. 14.** Turrone, Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, sostituire le parole: un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico con le seguenti: uno o più soggetti, con funzioni di consulente, dotati di specifiche competenze in materia finanziaria, giuridica, tecnica e di analisi del traffico.*

**10. 4.** (9. 6.) Russo.

*Al comma 2, premettere il seguente periodo: L'ANAS entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un progetto preliminare sul tracciato, comprensivo di eventuali alternative, che attui le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tal fine anche utilizzando verifiche e consultazioni con gli enti locali.*

**10. 11.** (9. 14.) Scalia, Turrone, Gardiol.

*Al comma 2 dopo le parole: all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali aggiungere le seguenti: del loro inserimento paesaggistico nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale*

**10. 12.** (9. 15.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 2, sostituire le parole da: delle tratte autostradali sino alla fine del comma con le seguenti: della tratta autostradale di cui al precedente comma 1.*

**10. 13.** (9. 13.) Turrone, Scalia, Gardiol.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* e al loro inserimento paesaggistico, nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale.

**10. 5.** Fongaro.

*Al comma 2, dopo le parole:* mitigazione ambientale *aggiungere le seguenti:* non prima di aver effettuato un esame preliminare delle alternative di tracciato anche mediante verifiche con la Regione e gli enti locali interessati e sentito il Ministero dell'ambiente circa il prevedibile impatto ambientale.

**10. 15.** Turrone, Scalia.

*Al comma 2, dopo le parole:* mitigazione ambientale *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

**10. 16.** Turrone, Scalia.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* ovvero sia in corso di affidamento.

**10. 6.** (9. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole:* e gestione.

**10. 7.** (9. 5.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* bandisca, *aggiungere le seguenti:* sulla scorta degli atti, ivi compreso lo schema di convenzione, predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici con l'ausilio del consulente di cui al comma 1.

**10. 8.** (9. 7.) Russo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* entro i trenta giorni successivi, *aggiungere le seguenti:* e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2000.

**10. 9.** (9. 2.) Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* cui è demandata la progettazione esecutiva dell'opera.

**10. 10.** (9. 8.) Russo.

#### (A.C. 5809 – Sezione 6)

#### ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Perenzione).

1. Il termine per la perenzione agli effetti amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è stabilito in sette anni. La presente disposizione si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « dallo Stato » sono aggiunte le seguenti: « , dalle regioni o dalle province autonome ».

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** (10. 4. e 10. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLE COMMISSIONI 11. 6.

*Sopprimere il comma 1.*

- 0. 11. 6. 3.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1 sostituire le parole: settimo esercizio con le seguenti: terzo esercizio.* Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

- 0. 11. 6. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1 sostituire le parole: settimo esercizio con le seguenti: è mantenuto entro il quinto esercizio.* Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito, tuttavia, di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

- 0. 11. 6. 2.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 2.*

- 0. 11. 6. 4.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

1. All'articolo 36, terzo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge n. 526 del 1982, le parole: « quinto esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « settimo esercizio ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

**11. 6.** Le Commissioni.

*Al comma 1, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: sei anni.*

**11. 2.** (10. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1 sostituire le parole: è stabilito in sette anni con le seguenti: è stabilito in tre anni.* Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

**11. 3.** (10. 8.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: è stabilito in sette anni con le seguenti: è mantenuto in cinque anni.* Per determinati programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito, tuttavia, di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

**11. 4.** (10. 7.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**11. 5.** (10. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

**(A.C. 5809 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 12.**

*(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).*

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabi-

lità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** (11. 13.) Radice, Stradella, Possa.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nonché il rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989 n. 13 e la legge 2 ottobre 1997 n. 345.

**12. 2.** (11. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Le disponibilità annuali del fondo devono essere ripartite in modo che siano realizzate infrastrutture su tutto il territorio nazionale, dando priorità a quelle da realizzare nelle regioni e nei territori ad alta densità di insediamenti industriali e produttivi, che necessitano di nuove infrastrutture per migliorare ed intensificare gli interscambi

commerciali con i paesi appartenenti alla Comunità economica europea e alla comunità internazionale.

**12. 3.** (11. 5.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1 capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* vigilati da amministrazioni statali *con le seguenti:* pubblici ed enti locali.

**12. 4.** (11. 9.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le parole:* regionali enti locali.

**12. 5.** (11. 10.) Peretti.

*Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole:* legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge.

**12. 6.** (11. 11.) Peretti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* per l'anno 2000 *sino a:* per l'anno 2001 *con le seguenti:* per l'anno 1999 ed a lire 50 miliardi: per l'anno 2000.

**12. 7.** (11. 19.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 8.** (11. 7.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 4, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Qualora per un'opera o un lavoro posto a base di gara l'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice rediga il progetto e/o un tecnico di detto ufficio

svolga l'incarico della direzione dei lavori o del collaudo, l'uno per cento del costo preventivato, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito tra il personale del medesimo ufficio autore del progetto, il responsabile unico del procedimento, l'incaricato della direzione dei lavori e del collaudo e i rispettivi collaboratori, secondo un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dei lavori pubblici.

**12. 9.** (0. 11. 21. 5.) Possa.

*Al comma 4, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono disciplinate le modalità di ripartizione della somma di cui al comma 1.

**12. 10.** (11. 20.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti, Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 13.**

*(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).*

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

« 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura ovvero a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria fiducia ».

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: « 100 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 ECU ».

4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: « fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « fra 200.000 ECU e 500.000 ECU ».

5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole:* al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, ed.

**13. 1.** (12. 3.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

**13. 2.** (12. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*13. 3.** (12. 8.) Cangemi, De Cesaris, Bonato.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*13. 4.** (12. 5 e 12. 1). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2 capoverso 4-quater sostituire le parole da:* in deroga sino alla fine del capoverso con le seguenti: 4-quater le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4.

**13. 10.** (12. 17.) Casinelli.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, sopprimere le parole da:* ovvero a liberi professionisti fino alla fine del capoverso.

**13. 5.** (12. 7.) Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 2, capoverso 4-quater, aggiungere in fine le parole:* per importi sino a 20.000 Ecu.

**13. 6.** (12. 9.) Cangemi, De Cesaris, Bonato.

*Al comma 3 sostituire la parola:* ECU con la seguente: EURO.

*Conseguentemente ai commi 4 e 5, sostituire ovunque ricorra la parola:* ECU con la seguente: EURO.

**13. 7.** (12. 4.) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**13. 8.** (12. 12.) Turrone, Scalia.

**(A.C. 5809 – Sezione 9)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

## ART. 14.

*(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980).*

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono

le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, il computo del credito di imposta, in diminuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla data di comunicazione della concessione delle agevolazioni.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il medesimo Ministero presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima legge, n. 266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate ».

5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

« 3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. (*Destinazione delle risorse*). — 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese isti-

tuzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. « All'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine al primo periodo, le seguenti parole: »oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

**14. 6.** Le Commissioni.

*Sopprimere il comma 3.*

**14. 1.** (13. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**14. 2.** (13. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

**14. 3.** (13. 9.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: congruo termine*

*con le seguenti: termine comunque non superiore a 90 giorni.*

**14. 4.** (13. 3.) Giordano, Bonato, Cangiemi.

*Al comma 5, capoverso 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine le parole: salvo il loro recupero a carico dell'assegnatario inadempiente.*

**14. 5.** (13. 4.) Russo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito con l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 sono definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

**14. 9.** Governo.

#### (A.C. 5809 – Sezione 10)

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 15.

*(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia).*

1. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « , dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 », sono inserite le seguenti: « nonché

per compiti di protezione civile estesi a tutto il territorio della Sicilia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

- 15. 1.** (14. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

- 15. 2.** (14. 1.) Turroni, Scalia.

**(A.C. 5809 – Sezione 11)**

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 16.

*(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).*

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

- 16. 1.** (15. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 – Sezione 12)**

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 17.

*(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).*

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di « spese obbligatorie », nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, « Risorse proprie Unione europea », del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonché di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli in-

terventi di cui al citato obiettivo n. 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

6. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.

7. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*Premettere il seguente comma:*

01. È istituita apposita Unità previsionale di base nello stato di previsione dell'entrata recante il complesso delle entrate derivanti dall'Unione Europea. È istituito altresì nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro apposita unità previsionale di base recante il complesso dei trasferimenti all'Unione Europea.

**17. 1.** (16. 18.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio.

**17. 2.** (16. 2.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'esercizio 1999 con le seguenti: a partire dall'esercizio 2000.*

**17. 3.** (16. 3.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per memoria.*

**17. 4.** (16. 6.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire le parole: Risorse proprie Unione europea con le seguenti: Risorse anticipate dall'Unione Europea.*

**17. 5.** (16. 4.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 1, sostituire la parola: europea con la seguente: Europea.*

**17. 6.** (16. 5.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con la seguente: specificati al comma 1.*

**17. 7.** (16. 7.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: secondo le.*

**17. 8.** (16. 8.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 3, sostituire le parole: responsabili dell'attuazione con le seguenti: che provvederanno all'attuazione.*

**17. 9.** (16. 9.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 4, sostituire le parole dei pagamenti relativi agli con la parola: degli*

**17. 20.** Governo.

*Al comma 4, sostituire le parole: provvede a con le seguenti: ha il compito di.*

**17. 10.** (16. 10.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Sopprimere il comma 5.*

**17. 11.** (16. 15.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**17. 12.** (16. 17.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonché il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2, è autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme d'intervento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva

costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva.

**17. 13.** (16. 1.) Boccia.

*Sopprimere il comma 6*

**\*\*17. 14.** (16. 13 e 16. 16.) Contento, Armani, Bono, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 6*

**\*\*17. 15.** (16. 14.) Possa.

*Sopprimere il comma 7.*

**17. 16.** (16. 11.) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

*Al comma 7, sopprimere le parole: in misura superiore al limite attualmente previsto.*

**17. 17.** (16. 12.) Contento, Armani, Bono.

**(A.C. 5809 – Sezione 13)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 18.

*(Accesso delle università agli accordi di programma).*

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanzia-

menti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione in ogni fino alla fine del comma*

**18. 1.** (17. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 – Sezione 14)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).*

1. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di supporto tecnico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL SEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** (18. 5.) Possa.

##### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 19. 7.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Comitato riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

**0. 19. 7. 1.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 19

*(Adeguamento dei sistemi informatici  
all'anno 2000).*

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'auto-

rità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la CONSOB, le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei comitati medesimi.

3. I comitati di cui ai precedenti commi in collaborazione con Istituti universitari e Centri di ricerca pubblici procedono:

a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;

b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;

c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e

comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**19. 7.** Governo.

*Sopprimere il comma 1.*

**19. 2. (18. 3.)** Giordano, Bonato, Cangemi.

*Al comma 1, dopo le parole:* dei sistemi informatici, *aggiungere le seguenti:* agli interventi volti ad ovviare agli inconvenienti cui potranno soggiacere i sistemi informatici dal 1° gennaio 2000 per il cambiamento di millennio,.

**19. 3.** (18. 1.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* , maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**19. 4.** (18. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato riferisce periodicamente, a cadenza mensile, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.

**19. 5.** (18. 6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2 sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del Consiglio in data 6 agosto 1998,.

**19. 6.** (18. 4.) Giordano, Bonato, Cangemi.

**(A.C. 5809 – Sezione 15)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Relazioni sugli interventi  
nelle aree depresse).*

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre,

un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*Al comma 2, sostituire le parole: nel mese di settembre con le seguenti:* allegata alla relazione previsionale e programmatica.

**20. 1.** (19. 3.) Boccia.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Al comma 2, sostituire le parole: alla ricaduta con le seguenti:* al bilancio.

**20. 2.** (19. 1.) Peretti.

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.*

**20. 3.** (19. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 3, capoverso 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, dopo la parola « competenza » sono aggiunte le seguenti « e delle eventuali risorse finanziarie addizionali rivenienti da finanziamenti dell'Unione europea ».

**20. 4.** (19. 4.) Boccia.

**(A.C. 5809 – Sezione 16)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).*

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse la parola: « seguenti », nell'alea, e le lettere *a), b), c)* e *d)*. Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: « Per le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** (20. 4.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi contemplati all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 300 miliardi per l'anno 1999 e a 500 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri per 100 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 e del Ministero dei Lavori Pubblici per 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001.

**21. 2.** (20. 5.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle parole « un importo pari al 50 per cento ».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 200 miliardi per l'anno 1999 e a 300 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**21. 3.** (20. 6.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di effettuare la detrazione, quanto al 40 per cento, nel periodo

d'imposta in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 60 per cento, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. È, altresì, consentito ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 100 miliardi per il 1999 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione economica per l'anno 1999 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**21. 4.** (20. 7.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, dopo le parole « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile. ».

**21. 5.** (20. 10.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma precedente, e sempre che il cedente non abbia già fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì,

all'acquirente di un edificio residenziale o di singole unità immobiliari residenziali sui quali sono effettuati gli interventi le cui spese sono sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi ».

**21. 6.** (20. 8.) Radice, Stradella, Possa.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 1, dopo le parole « possedute o detenute e sulle loro pertinenze », è inserito il seguente periodo: « L'agevolazione si applica, altresì, all'acquirente, persona fisica, di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni, l'importo ammesso in detrazione è pari al 41 per cento dei costi sostenuti dal cedente per la realizzazione degli interventi e risultanti da idonea documentazione. ».

**21. 7.** (20. 9.) Radice, Stradella, Possa.

**(A.C. 5809 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 22.

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di perve-

nire alla propria ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 1.** (21. 10.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Plizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 2.** (21. 5.) Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*22. 3.** (21. 3.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22.

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è trasformato in società per azioni,

con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di ampliare la gamma dei servizi forniti e di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria.

2. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, si procederà alla cessione, a privati investitori, delle azioni, derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, è trasmessa alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essa sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia.

**22. 4.** (21. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1 sostituire il secondo e terzo periodo con le parole: e industriale, previa alienazione delle attività non strettamente istituzionali*

**22. 5.** (21. 6.) Peretti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la quale dovrà avvenire con la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.*

**22. 6.** (21. 4.) Antonio Pepe, Carlo Pace, Leone.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale contributo è concesso a condizione che l'istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del Tesoro.*

**22. 7.** (21. 8.) Possa.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

1-bis. In ogni caso il contributo di cui al comma precedente non deve precludere il processo di privatizzazione.

**22. 9.** (21. 7.) Possa.

**(A.C. 5809 – Sezione 18)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 23.**

*(Personale del Consorzio universitario a distanza).*

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorché in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi di idoneità che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** (22. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: di idoneità.*

**23. 2.** (22. 1.) Peretti.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Istituzione del sistema scolastico pubblico integrato)**

VOLPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in questi tre anni di legislatura la riforma della scuola ha fatto grandi e qualificati passi attraverso l'approvazione e l'avvio dell'autonomia istituzionale e l'approvazione della legge della riforma dell'esame di maturità;

il sistema scolastico italiano, nonostante le ristrettezze imposte dalla necessità del risanamento di bilancio e dall'entrata nell'Euro, è stato oggetto di provvedimenti legislativi e finanziari che ne hanno potenziato l'efficienza e l'efficacia, quali le leggi per la soluzione dello spinoso problema del personale precario della scuola, gli aumenti concessi al bilancio della pubblica istruzione dall'ultima legge finanziaria, la legge di finanziamento dell'edilizia scolastica;

secondo il programma elettorale dell'Ulivo su scuola e formazione, la costituzione del « sistema pubblico integrato » era punto qualificante strettamente connesso con quello dell'« autonomia istituzionale »; il Governo Prodi, sin dal suo inizio, lo ha fatto proprio e il Ministro della pubblica istruzione lo ha solennemente riaffermato in quest'aula in vari delicati passaggi della legislatura; il Governo D'Alema lo ha riconfermato, anche pubblicamente per bocca del Presidente del Consiglio dei ministri;

« l'autonomia istituzionale scolastica » è stata approvata già da due anni, mentre il provvedimento legislativo sulla costru-

zione del « sistema pubblico integrato » non solo langue in Senato, ma la riformulazione del testo presentato dal relatore in Commissione VII del Senato esclude completamente la realizzazione di tale obiettivo, disattendendo il programma di maggioranza e l'impegno preso e ribadito dai suoi Governi —:

quali iniziative il Governo intenda attuare per condurre a termine la riforma scolastica, peraltro così efficacemente finora realizzata, attraverso l'istituzione del « sistema scolastico pubblico integrato », tenendo, così, fede sia al programma elettorale sia agli impegni di Governo assunti.

(3-03736)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 2 – Definitiva riapertura dell'aeroporto di Taranto – Grottaglie)**

MAGGI e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'attuale emergenza derivante dal conflitto in Serbia che ha determinato l'interruzione degli altri collegamenti aerei con la Puglia, presso l'aeroporto civile di Taranto-Grottaglie sono stati riattivati i voli di linea con varie compagnie, tra cui l'Alitalia;

lo scalo in oggetto si è dimostrato idoneo a reggere l'eccezionale traffico dell'intera regione, registrando quale unica significativa carenza il servizio antincen-

dio, che va reso di categoria adeguata alle caratteristiche attuali delle infrastrutture di volo;

nell'ultima legge finanziaria risultano stanziati 2,2 miliardi per tale servizio, finalizzati alla riapertura dello scalo;

a causa delle limitazioni emergenziali il traffico è ridotto ad una fascia oraria (ore 7.00-19.00) inadeguata alle esigenze dello stesso; comunque il traffico registrato in queste prime due settimane di attività, ha portato in evidenza una domanda che va ben oltre la media dell'utenza degli scali di Bari Brindisi, anche in considerazione della verificata portata di un bacino che comprende l'intero arco jonico con le relative regioni limitrofe alla Puglia; tutto ciò giustifica la definitiva riattivazione dell'aeroporto in questione, tenuto conto, peraltro, dell'imminente sviluppo dei traffici sul territorio derivante, oltre che dal polo turistico jonico, anche dell'insediamento Evergreen e dall'apertura dello stabilimento Alenia (con Alitalia) —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per la definitiva riapertura dello scalo, completati i sistemi di sicurezza come sopra indicato. (3-03737)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 3 — Riforma degli ordini professionali)**

BIONDI, BECCHETTI, TARDITI e MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo aveva annunciato tempo fa la riforma degli ordini professionali avviando un dibattito politico sulla semplificazione di questa materia; ma la discussione sul progetto di riforma è stata poi accantonata: dietro il tempestivo dietro front del Governo potrebbero esservi interessi puramente elettorali (vedi anche la coincidenza delle elezioni europee);

di recente è intervenuta l'Autorità Antitrust secondo la quale dovrebbe essere presentato, dallo stesso esecutivo, un nuovo disegno di legge che contenga l'abolizione di tutti gli albi professionali ad eccezione di quelli che tutelano interessi costituzionalmente garantiti;

il tema è estremamente importante perché riguarda la sopravvivenza di ben ventisette organizzazioni che raccolgono i professionisti italiani, oltre ad altre che sono in via di costituzione —:

quali siano le valutazioni del Governo sulle questioni esposte e, in particolare, sul recente intervento dell'Autorità Antitrust e quale sia il suo orientamento su questa materia, anche con riferimento alla opportunità, data la grande attenzione che la materia merita, di ricorrere ad una legge quadro come richiesto dalle organizzazioni professionali anziché, come prospettato, alla delega legislativa. (3-03738)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 4 — Sicurezza delle popolazioni del nord Italia in relazione alle manovre NATO contro la Jugoslavia)**

CHINCARINI, CAVALIERE e ROSCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i vertici della Nato confermano che la campagna contro la Jugoslavia potrebbe durare « molti e molti » mesi (vedere *International Herald Tribune*, 16 aprile 1999, pagina 1);

a più riprese il Governo italiano ha assicurato i cittadini del Nord Italia che non avrebbero avuto nulla da temere per la presenza delle basi militari da cui partono quotidianamente le missioni militari contro la Jugoslavia;

effettivamente ci si è sempre preoccupati che l'eventuale pericolo provenisse

dalle forze armate jugoslave, come ritorsione all'appoggio dato dall'Italia all'Alleanza Nato;

incredibilmente, invece, le uniche bombe sganciate sul territorio nel nord Italia provengono da velivoli Nato: infatti il 16 aprile, intorno alle ore 15, mentre sul Veneto occidentale si stava scatenando un temporale, un F-15 ha scaricato nelle acque del Lago di Garda del « materiale inerte », comprendente anche una bomba a guida *laser*; contemporaneamente un altro velivolo in pari difficoltà (a corto di carburante) ha scaricato altro « materiale inerte » sulle colline vicentine —:

se questa procedura rientri nelle normali manovre militari « intelligenti », nelle quali gli equipaggi Nato, ad avviso dell'interrogante, non hanno finora dimostrato grande professionalità e rispetto per le popolazioni civili e se, dopo le note polemiche sui tragici fatti del Cermis, non sia il caso di intervenire presso le autorità Nato affinché tali fatti non possano accadere senza che si adottino opportune forme tangibili di risarcimento e di chiarezza nei confronti dei cittadini.

(3-03739)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 5 – Convocazione a Roma dell'ambasciatore italiano presso la Repubblica federale di Jugoslavia)**

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il nostro Governo ha richiamato a Roma l'ambasciatore presso la Repubblica federale di Jugoslavia per consultazione; tale iniziativa viene in un momento particolarmente delicato, considerata la situazione di guerra non dichiarata da parte della Nato e i rapporti che il nostro Governo ha mantenuto attraverso la rappresentanza diplomatica —:

quali siano state le ragioni che hanno spinto il Governo a tale atto, se esso preluda a un ridimensionamento dei rapporti diplomatici o anche ad una rottura e se non ritenga che il mantenimento della nostra sede nel pieno della sua funzione non possa servire piuttosto a favorire quelle iniziative diplomatiche per la pace che sono state sollecitate dal Parlamento al nostro Governo. (3-03740)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 6 – Iniziative del Presidente del Consiglio dei ministri per la riforma elettorale)**

ARMAROLI, SELVA e ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole D'Alema ha dichiarato, a quanto riferiscono oggi i giornali (*Corriere della Sera, Il Messaggero*) che al suo ritorno dal viaggio a Washington convocherà un vertice dei *leader* del centro sinistra per riprendere il lavoro sul bipolarismo e sul disegno di legge elettorale Amato-Vilone a doppio turno, « per il quale l'esecutivo si aspetta ancora il sostegno della coalizione »;

il problema del « doppio turno » proposto dal ministro Amato non trova consensi da parte del Polo;

la riforma elettorale richiede ampie convergenze e il concorso anche dell'opposizione;

le riforme elettorali rientrano nella competenza specifica del Parlamento —:

se egli non ritenga di doversi astenere da simili prese di posizione che significano una inequivocabile scelta di campo non compatibile con il ruolo *super partes* che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri. (3-03741)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 7 – Recenti vicende della società Telecom)**

TURCI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulle vicende che hanno interessato in queste settimane la Società Telecom.

(3-03742)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 8 – Posizioni sul conflitto nei Balcani all'interno della compagine governativa)**

FOLLINI e LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se in uno stesso Governo e in una stessa maggioranza siano compatibili posizioni tanto diverse in ordine al drammatico conflitto nei Balcani tra la Nato e la Jugoslavia di Milosevic, come pensi di ricondurre queste posizioni ad unità e come si comporterà se queste posizioni tenderanno a divaricarsi ancora di più di qui in avanti.

(3-03743)

(20 aprile 1999).

**(Sezione 9 – Sicurezza dello spazio aereo italiano)**

CIMADORO, ACIERNO e DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di agenzia, si apprende che domenica 18 aprile 1999, alle ore 18, il comandante di un aereo MD80 dell'Alitalia, (volo az1844) segnalava via radio alla torre di controllo di Trapani un'esplosione in cielo;

da tutti i quotidiani nazionali è riportata la notizia del così detto « giallo dell'Adriatico » secondo la quale nei cieli del nostro mare si sarebbe sfiorata la battaglia aerea e, secondo altra notizia, un Mig di Milosevic, colpito dagli aerei della Nato, sarebbe precipitato nell'Adriatico —:

se tali notizie corrispondano al vero, se ci sia connessione tra i due episodi e quale sia la reale capacità delle nostre difese di neutralizzare minacce nel nostro spazio aereo.

(3-03744)

(20 aprile 1999).

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Rispetto dei diritti umani  
in Cina)****A)**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre del 1998, in Cina, è stata attuata una durissima repressione nei confronti di alcuni esponenti del partito democratico, il primo e l'unico partito di opposizione costituito dalla nascita della Repubblica popolare;

con l'accusa di sovversione, sono stati condannati i due fondatori del partito, Xu Wenli e Wang Youcai, rispettivamente a tredici e dodici anni di reclusione, in quanto colpevoli di « costituzione di organizzazione illegale » — come ha riferito l'agenzia ufficiale Nuova Cina —; con le stesse accuse il dissidente Qin Yongmin e l'ex leader studentesco Wang Youcai sono stati condannati entrambi a undici anni;

il sindacalista Zhang Shanguang, un noto attivista per i diritti dei lavoratori ed uno dei massimi rappresentanti del movimento di trenta milioni di disoccupati scaturiti dalle riforme economiche del 1978, che aveva già trascorso sette anni in carcere per il ruolo avuto nella manifestazione di piazza Tienanmen del 1989, con l'accusa di « attentato alla sicurezza dello Stato », è stato condannato a dieci anni di reclusione, perché colpevole di aver cercato di organizzare un gruppo di pressione a favore dei disoccupati, di aver appoggiato una manifestazione di piccoli coltivatori

contro le tasse e di aver passato informazioni all'emittente « Radio Free Asia »;

tutti i processi da cui sono scaturite le condanne sono stati di brevissima durata e si sono svolti a porte chiuse senza alcuna garanzia a difesa degli imputati tanto che il leader Xu Wenli, che era già stato arrestato nel 1979 e aveva trascorso quindici anni in carcere, di cui tredici in isolamento, ha deciso di non ricorrere in appello, non riconoscendo la legittimità del processo;

il Segretario generale del Partito Comunista, Jiang Zemin, ha recentemente dichiarato che « ogni elemento di disturbo della stabilità sociale sarà annientato in germoglio »;

circa tre mesi fa la Cina ha aderito alla convenzione Onu sui diritti politici, ma, di fronte alle proteste delle organizzazioni internazionali per i diritti umani, il portavoce del ministro dell'interno Zhu Bangzao, ha ribadito che tale adesione « non c'entra niente con attività che minano la sicurezza nazionale e che sarebbero perseguite legalmente in qualsiasi paese », mentre il governo ha ripetutamente affermato che si tratta di questioni interne in cui nessun altro paese ha diritto di interferire —:

quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare nei confronti del governo cinese a seguito di tali gravissimi atti, in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di libertà che costituiscono il fondamento di ogni società democratica.

(3-03204)

(11 gennaio 1999).

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano *La Stampa*, la Cina non rispetta la convenzione dell'Onu sui diritti politici che ha firmato poco tempo fa;

di recente è stato condannato a dieci anni di carcere il sindacalista Zhang Shanguang, un noto attivista per i diritti dei lavoratori e tra i massimi rappresentanti del movimento, di cui fanno parte oltre trenta milioni di disoccupati;

la repressione si è accentuata nelle ultime settimane con processi sempre brevissimi e senza alcuna garanzia contro esponenti di un embrione di partito di opposizione, il partito democratico, subito definito « organizzazione illegale »;

la Cina è il paese al mondo dove la pena di morte è applicata il maggior numero di volte —:

cosa abbiano fatto e cosa intendano fare in concreto per sensibilizzare quel paese al rispetto dei diritti umani e alla libertà di opinione oltre che di pensiero, principi questi che sono alla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo della quale l'Italia si dichiara forte e convinta sostenitrice. (3-03245)

(14 gennaio 1999).

**(Sezione 2 — Rapporti tra Cina e Taiwan)**

**B)**

ZACCHERA, ALBONI, ALEMANNI, AMORUSO, ARMANI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BUONTEMPO, CARLESÌ, CARMELO CARRARA, CONTI, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FRAGALÀ, GASPARRI, GIOVANARDI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, MALGIERI, MANZONI, MARINACCI, MARTINAT, MARTUSCIELLO, MARZANO, MENIA, MESSA, MIGLIORI,

MITOLO, MORSELLI, NAPOLI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PEZZOLI, PROIETTI, RALLO, RASI, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SELVA, TREMAGLIA, URSO e ZACCHEO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Repubblica popolare cinese, secondo fonti attendibili, ha dislocato, lungo la costa orientale del proprio territorio, almeno 200 missili del tipo *M-9* e *M-11* in grado di colpire Taiwan e si appresta, nel prossimo futuro, a installarne numerosi altri;

l'iniziativa rafforza obiettivamente le minacce contro l'isola, condotte in passato anche con ripetute manovre militari nel Mar della Cina in prossimità di Taiwan;

la Repubblica di Cina in Taiwan è retta da un sistema democratico, nel pieno rispetto dei diritti politici e umani, della dignità e della libertà dei cittadini, e ha fatto incredibili progressi dal punto di vista economico, diventando la tredicesima potenza commerciale del mondo;

è interesse di tutti i Paesi lavorare per la stabilità e la sicurezza in un'area di importanza strategica per la pace mondiale;

il Parlamento europeo ha approvato recentemente una mozione in cui, dopo aver espresso « preoccupazione per la situazione prevalente nella relazione tra i due Paesi », « caldeggia una risoluzione pacifica della questione di Taiwan, chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a conseguire tale obiettivo » e « auspica che si possa trovare una soluzione a lungo termine che rispetti il diritto internazionale nonché il principio dell'autodeterminazione » e « un'evoluzione che consenta a Taiwan di conservare il proprio Governo, il proprio esercito e il proprio sistema democratico, pur partecipando di nuovo pienamente al destino della nazione cinese » —:

quali passi si intendano compiere per evitare l'aggravarsi della tensione nella zona e favorire un regolamento pacifico dei rapporti fra la Repubblica popolare

cinese e la Repubblica di Cina in Taiwan, rilevato anche che l'imminente visita del Presidente della Repubblica popolare cinese Jiang Zemin in Italia, prevista per la terza decade del prossimo mese di marzo, offre l'occasione per inserire il problema nell'agenda dei colloqui. (3-03556)

(8 marzo 1999).

**(Sezione 3 – Presunta presenza di agenti segreti tra gli ispettori Unscorm in Iraq)**

**C)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SI-MEONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere – premesso che:

il prestigioso quotidiano inglese *The Independent* ha recentemente segnalato che tra gli ispettori dell'Unscorm, la commissione speciale delle Nazioni Unite per il disarmo iracheno, c'erano anche agenti del servizio segreto britannico MI-6;

secondo il giornale inglese le spie si erano infiltrate nell'Unscorm fin dalla istituzione dell'organismo nel 1991;

essi avrebbero partecipato, a rotazione, alle varie missioni effettuate dagli ispettori;

obiettivo delle spie sarebbe stato quello di individuare *in loco* installazioni militari da colpire in eventuali attacchi contro l'Iraq;

il deputato inglese liberaldemocratico Norman Baker ha preannunciato interrogazioni ai Ministri della difesa e degli esteri dichiarando testualmente: « Sarei davvero furioso se l'indipendenza e l'integrità dell'Unscorm fossero state compromesse in tal modo. Inserire l'MI. 6 e personale dei servizi segreti della difesa in una squadra delle Nazioni Unite significa pregiudicare la stessa Onu » (cfr. *Il Giornale d'Italia* di martedì 26 gennaio 1999 pagina 5);

la notizia segue di poche settimane l'individuazione di agenti segreti americani fra i componenti dell'Unscorm;

tali sconcertanti notizie, se accertate, confermerebbero la strumentalità delle ispezioni messe in atto dall'Unscorm, funzionali alla politica degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, e attribuirebbero credibilità alle reiterate proteste di innocenza, presentate al mondo intero come mendaci, da parte del presidente Saddam Hussein;

la gravità dei fatti denunciati dall'autorevole quotidiano inglese è dimostrata dal fatto che i recenti bombardamenti anglo-americani sarebbero stati decisi proprio sulla base delle relazioni presentate dagli ispettori dell'Unscorm, organismo condizionato da agenti segreti inglesi ed americani;

questo metodo di « costruzione a tavolino » delle condizioni giustificatrici dei bombardamenti poi decisi con ipocrita indignazione non è compatibile né con i principi del diritto internazionale, né con il rispetto dovuto alla organizzazione delle Nazioni Unite né con i più generalissimi principi dell'etica della politica della quale i governanti americani ed inglesi parlano ripetutamente ogni giorno;

l'Italia è autorevolissimo membro dell'ONU e non può permettersi di ignorare fatti di tale sconcertante gravità, ma, al contrario, attraverso la propria delegazione al Palazzo di Vetro, ha il dovere di accertarli, di denunciarli formalmente e di protestare, attraverso i consueti canali della diplomazia, nei confronti degli Stati Uniti e dell'Inghilterra:

se non ritenga, attraverso il responsabile della nostra delegazione presso le Nazioni Unite, di dovere accertare se effettivamente l'Unscorm fosse un « covo » di spie inglesi ed americane e se l'opera di queste ultime abbia contribuito, com'è lecito temere, alla falsificazione dolosa dei rapporti presentati dagli ispettori dell'Unscorm al solo scopo di giustificare formalmente la decisione inglese ed americana di bombardare a piacimento, senza risparmiare obiettivi civili, il territorio sovrano della Repubblica di Iraq. (3-03309)

(26 gennaio 1999).

**PROGETTI DI LEGGE: S. 1388-BIS — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA ELETTORALE (APPROVATO DAL SENATO) (5828, 270, 583, 1099, 1548, 1764, 1805, 1922, 2049, 2229, 2545, 2718, 2845, 3230, 3324, 3532, 3671, 3703, 3928, 3975, 4012, 4045, 4051, 4235, 4460, 5216, 5284)**

**(A.C. 5828 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia).*

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 e sostituito dal seguente:

« 5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della

provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.*

**1. 6.** Marinacci.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: sempreché nessuna altra lista sino alla fine del comma.*

**1. 11.** Marinacci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , sempreché nessuna altra lista sino alla fine del comma con le seguenti: . Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno viene tuttavia assegnato il 55 per cento dei seggi, qualora un'altra lista o un altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.*

**1. 15.** Valducci.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

« 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio con cui il candidato è collegato. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente dalla provincia e per un candidato al consiglio tra quelli ad esso collegati tracciando un segno sul contrassegno di uno di tali candidati. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia anche non collegato al candidato al consiglio prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo ».

*2-bis.* All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di presidente della provincia sia proclamato eletto al primo

turno, al gruppo o ai gruppi a lui collegati che non abbiano già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o gruppo collegati abbiano superato il 50 per cento dei voti validi ».

**1. 2.** Calderisi.

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il voto espresso in forma diversa da quelle sopra indicate è nullo.

**1. 5.** Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la parola « assoluta » è abrogata.

**1. 8.** Marinacci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

**1. 9.** Marinacci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

**1. 10.** Marinacci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Al comma 3 dell'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « al termine del primo o del secondo turno » sono abrogate.

**1. 7.** Marinacci.

**(A.C. 5828 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

*(Successione dei mandati elettivi  
del sindaco).*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 5.** Calderisi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

**2. 1.** Marinacci.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

**2. 2.** Sales.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche ».

**2. 3.** Sales.

*Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**2. 6.** Calderisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* La norma di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai sindaci e ai presidenti della provincia che ricoprono il secondo mandato consecutivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 4.** Valducci.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente.*

ART. 2-bis.

*(Sottoscrizione delle liste).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

*a)* da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

*b)* da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

*c)* da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti.

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti ».

**2. 08.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Sottoscrizione delle liste e dei gruppi di candidati).*

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a 1 milione di abitanti;

d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 40.001 e i 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e i 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 2.000 abitanti.

**2. 08.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: « 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 200 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

e) da non meno di 30 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ».

**2. 01.** Valducci.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53).*

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole « o del tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « , del tribunale o della corte di appello ».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole « i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie » sono aggiunte le seguenti: « delle corti di appello, ».

**2. 02.** Zacchera, Landolfi, Bocchino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.*

ART. 2-bis.

All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: « i segretari delle Procure della Repubblica » sono aggiunte le seguenti: « i parlamentari, i consiglieri regionali ».

**2. 03.** Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.*

ART. 2-bis.

All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

**2. 07.** Paroli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunte in fine le parole: « i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

2. Il numero minimo di sottoscrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 è ridotto alla metà.

\* **2. 06.** Moroni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunte in fine le parole: « i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali ».

\* **2. 04.** Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

**2. 04.** (Nuova formulazione) Luciano Dusin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.*

ART. 2-bis.

Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 è abrogato«.

**2. 05.** Cuccu.

**(A.C. 5828 – sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi).*

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Moroni.

*Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.*

\* **3. 3.** Calderisi.

*Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.*

\* **3. 2.** Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

*Al capoverso, aggiungere dopo le parole: abbiano ottenuto, le seguenti: al primo turno.*

**3. 4.** (Nuova formulazione) Zacchera.

**(A.C. 5828 – sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81).*

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano ad alcuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

## 4. 2. Moroni.

*Al capoverso, sopprimere le parole: e che non appartengano ad alcuna coalizione che abbia superato tale soglia.*

## 4. 3. Calderisi.

*Al capoverso, aggiungere dopo le parole: abbiano ottenuto, le seguenti: al primo turno.*

## 4. 1. (Nuova formulazione) Zacchera.

## (A.C. 5828 — sezione 5)

## ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 5.

*(Durata degli organi elettivi di comuni e province).*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « per un periodo di quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di cinque anni ».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## (A.C. 5828 — sezione 6)

## ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 6.

*(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative).*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

ART. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se le condizioni si sono verificate entro il 26 settembre »;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: « quarantacinquesimo » e sostituita dalla seguente: « cinquantacinquesimo ».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo

dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque ».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: « Dimissioni, » è soppressa;

b) al comma 1, la parola: « dimissioni, » è soppressa.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Al comma 1, lettera a) sostituire i capoversi Art. 1 e Art. 2 con i seguenti:*

##### ART. 1.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in due turni annuali da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre e in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

##### ART. 2.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1.

##### 6. 1. Marinacci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, sostituire le parole da:* in una domenica

*sino alla fine della lettera, con le seguenti:* in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

##### 6. 2. Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, sostituire le parole da:* in una domenica *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

##### 6. 3. Valducci.

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In tale ultimo caso, il successivo rinnovo avverrà nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 dell'anno di scadenza del mandato.

##### 6. 5. Governo.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « dimissioni » è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario ».

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) numero 1, la parola: « dimissioni » è abrogata;

b) Dopo il comma 1, lettera b) numero 1 è inserito il seguente numero:

« 1-bis. dimissioni del sindaco o del presidente della provincia ».

#### 6. 4. Governo.

#### (A.C. 5828 — sezione 7)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 7.

#### (Albo degli scrutatori).

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici. ».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale ».

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco ».

5. L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Quando la commissione elettorale comunale dispone ai sensi del comma 1 provvede, altresì, a cancellare dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione stessa, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi ».

6. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

7. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 7.

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono apposite graduatorie di persone idonee ad espletare le mansioni di presidente, segretario e di scrutatore di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 consegue alla presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda alla competente direzione provinciale del lavoro nella quale dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

c) essere residenti nei comuni rientranti nel territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si presenta la domanda;

d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento della sezione di cui alla lettera c);

e) non avere superato il cinquantesimo anno di età;

f) essere in possesso del diploma di laurea per l'inserimento nelle liste dei soggetti idonei allo svolgimento delle elezioni di presidente, ovvero del diploma di scuola media superiore per l'inclusione nelle liste dei soggetti idonei all'espletamento delle mansioni di segretario e di quello di scuola media inferiore per le liste dei soggetti idonei a ricoprire la funzione di scrutatore.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 2 è documentato mediante apposita dichiara-

zione del richiedente, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla domanda, corredata anche dei titoli di cui alle lettere d) e f) del comma 2, è allegato un certificato che attesta lo stato di famiglia; costituisce titolo di preferenza essere coniugati ed avere figli minori a carico.

4. La domanda di cui al comma 2 può essere presentata per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1.

5. L'iscritto nelle liste di cui al comma 2, lettera d), qualora muti il suo stato da disoccupato ad occupato anche a tempo parziale, e con periodo superiore ad un anno, deve entro trenta giorni inviare la richiesta di cancellazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

6. Le graduatorie di cui al comma 1, sono compilate e aggiornate annualmente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

7. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego inviano ai comuni, almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, le graduatorie di cui al comma 6.

8. Nel caso in cui il numero dei soggetti inclusi nelle graduatorie sia, anche a seguito di rinuncia degli interessati, inferiore al numero dei posti da ricoprire, le sezioni di cui al comma 6 segnalano tale vacanza ai singoli comuni.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 8 i comuni provvedono alla copertura dei posti vacanti tramite sorteggio fra elettori residenti di età compresa fra i diciotto e i cinquanta anni.

10. Qualora un cittadino svolga gli incarichi di presidente, segretario o scrutatore non avendo i requisiti di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'indennità stabilita per tali mansioni, da applicare da parte del sindaco, oltre alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti per aver dichiarato il falso.

11. Per la nomina a presidente di seggio, di segretario e di scrutatore, si procede secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed assicurando che la nomina avvenga presso una sezione elettorale del comune di residenza.

12. Nell'eventualità che nello stesso anno si svolgano più tornate elettorali, coloro i quali hanno già svolto le mansioni di presidente, segretario o scrutatore sono esclusi dalle successive selezioni per tutti i tipi di funzione.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

#### 7. 1. Marinacci.

*Al comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine le parole:* , escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

#### 7. 3. La Commissione.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

8. Il comma 2, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente: « 2. Il Presidente della Corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni

interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, così come istituito e regolato dalle norme di legge ».

9. Il comma 1, dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente della Corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, così come istituito e regolato dalle norme di legge ».

10. I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed i commi 2 e 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.

#### 7. 2. Sales.

### (A.C. 5828 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

#### ART. 8.

*(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale).*

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effetti-

vamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ».

**(A.C. 5828 — sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 9.**

*(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali).*

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario

giornaliero, al lordo delle ritenute di legge di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ».

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se

dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ».

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**(A.C. 5828 — sezione 10)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 10.

*(Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea).*

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: « cinque scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « tre scrutatori ».

**(A.C. 5828 — sezione 11)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 11.

*(Istituzione della tessera elettorale).*

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 11.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* Con uno o più regolamenti con le seguenti: Con regolamento;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* Con i regolamenti con le seguenti: Con il regolamento;

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* I medesimi regolamenti con le seguenti: Il medesimo regolamento.

**11. 1.** Nuccio Carrara, Armaroli, Migliori, Nania.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i turni elettorali di ballottaggio antecedenti l'istituzione della tessera elettorale di cui al presente articolo, gli elettori che hanno già votato al primo turno e che si faranno identificare a mezzo di documento di identità valido e munito di fotografia potranno esercitare il diritto di voto nello stesso seggio elettorale anche senza rinnovare la presentazione del certificato elettorale. Gli estremi del documento di identificazione saranno annotati sul verbale delle operazioni di voto.

**11. 2.** Zacchera.

**(A.C. 5828 – sezione 12)**

## ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 5828 – sezione 13)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nell'articolo 11 dell'A.C. 5828 è prevista l'istituzione della tessera elettorale a carattere permanente;

la tessera elettorale si configura come un documento importante e delicato;

impegna il Governo

a chiarire che la tessera deve essere stampata dal Poligrafico dello Stato e che tale clausola deve essere prevista specificatamente nel regolamento applicativo di questa legge.

**9/5828/1.** Nardini.

La Camera,

riunita per l'esame del disegno di legge « Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »

impegna il Governo

a promuove un'azione legislativa volta alla rimozione dell'incompatibilità attualmente vigente ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154, tra la carica di sindaco e la posizione di medico dipendente o convenzionato con le articolazioni territoriali del sistema sanitario nazionale.

**9/5828/2.** Cuccu.